

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in materia di riforma fiscale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

Martedì 16 settembre 1997. — Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO.

La seduta inizia alle 21.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente, Salvatore BIASCO, comunica che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 259, di conversione del decreto-legge 27 giugno 1997 n. 185, che prevede che nel computo dei termini per l'espressione dei pareri da parte della Commissione non sia considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari, sono prorogati i termini in scadenza nel mese di agosto relativamente agli schemi di decreti sui quali la Commissione non si è ancora pronunciata. In ragione della natura bicamerale della Commissione, la sospensione decorre dal primo giorno successivo alla chiusura delle due Camere (ovvero alla chiusura di quella che interrompe per prima i propri lavori), sino al giorno antecedente alla ripresa dei lavori dell'assemblea in entrambi i rami del Parlamento; qualora la ripresa non sia concomitante, deve farsi riferimento alla Camera che inizia per ultima i propri lavori. Poiché la Camera ha chiuso per prima i propri lavori, nella seduta del 31 luglio 1997, procedendosi poi alla ripresa da ultimo presso il Senato,

nella seduta del 16 settembre 1997, la sospensione in esame decorre dal 1° agosto al 15 settembre 1997. Pertanto il termine per l'espressione del parere sul riordino della disciplina tributaria dei redditi da capitale è spostato dal 14 agosto al 29 settembre 1997 e quello relativo alla disciplina degli enti non commerciali ed ONLUS è spostato dal 27 agosto al 12 ottobre 1997.

Il presidente comunica altresì che con lettere in data 1° agosto 1997, 5 agosto 1997 e 1° settembre 1997, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha deferito alla Commissione le richieste del Ministro delle Finanze di parere parlamentare sui seguenti schemi di decreti legislativi:

revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi e di altri tributi indiretti (articolo 3, comma 133, lettera q) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662);

norme di semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati direttamente dall'ente impositore e di adempimenti connessi agli uffici del registro (articolo 3, comma 134, lettere f) e g) della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari

quotati in mercati regolamentati (articolo 3, comma 162, lettera h) della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

La Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 ottobre 1997.

Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, attuativo dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Relatore: Pasquini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore*, illustrando il provvedimento, precisa che lo stesso concerne il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, in attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 160, della legge n. 662 del 1996, che prevedeva non solo il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale, ma anche quello dei redditi diversi (*capital gains*, plusvalenze per operazioni in valuta e metalli preziosi), definendone la categoria in contrapposizione con quella dei redditi di capitale; la delega prevedeva inoltre il riordino del trattamento tributario dei redditi derivanti da organismi di investimento collettivo mobiliare e delle gestioni individuali di patrimoni, nonché modifiche della disciplina delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive.

Il relatore esprime, quindi, l'avviso che lo schema di decreto legislativo rispetti pienamente i principi e criteri direttivi della delega, provvedendo al riordino della materia con criteri di razionalizzazione, semplificazione, trasparenza ed innovazione, la cui portata è stata ampiamente riconosciuta dagli operatori creditizi e finanziari, e, quel che più importa, dai mercati finanziari, in merito alla possibilità per il risparmio amministrato di effettuare compensazioni tra plus e mi-

nusvalenze. La relazione ministeriale accompagnatoria motiva esaurientemente la necessità di andare oltre una interpretazione meramente formale della delega, poiché, se così fosse, ciò comporterebbe una grave penalizzazione del risparmio amministrato, che godrebbe solo del beneficio dell'anonimato. La delega invece prevede tre diverse discipline.

In sintesi lo schema di decreto legislativo prevede:

1) la definizione delle categorie di redditi di capitale e diversi secondo una concezione economica, superando una definizione giuridico-formale ed arrivando a definire la categoria dei redditi diversi anche in contrapposizione con quella dei redditi di capitale;

2) la tassazione delle plusvalenze relative a cessione di partecipazioni in società od enti, residenti o non residenti;

3) la tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di valori mobiliari, valute e metalli preziosi;

4) la tassazione dei nuovi strumenti finanziari sia traslativi che non traslativi, sia con attività che senza attività sottostanti;

5) l'introduzione di franchigie sulla tassazione di cessioni non significative di valuta od obbligazioni;

6) la tassazione al lordo, senza alcuna deduzione, per i redditi di capitale, e per i redditi diversi (*capital gains*) al netto delle spese di produzione del reddito nonché delle eventuali minusvalenze o perdite realizzate;

7) la distinzione delle plusvalenze e degli altri redditi in due categorie: la prima è quella derivante da cessioni di partecipazioni qualificate (considerate tali in ragione del loro diritto di voto, non in ragione della loro entità). Lo schema di decreto legislativo definisce partecipazioni qualificate quelle che assicurano almeno il 2 per cento od il 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nella assemblea ordinaria rispettivamente per società quotate

o per altre partecipazioni. Per prevenire manovre elusive sono stabiliti anche limiti percentuali massimi di partecipazione al capitale (indipendentemente dai diritti di voto), fissati nel 5 per cento e nel 25 per cento rispettivamente per società quotate ed altre partecipazioni. La seconda è quella relativa agli altri *capital gains*. In ragione della loro diversa tassazione le perdite o minusvalenze possono essere portate in riduzione delle plusvalenze (compensazione) realizzate nei quattro anni solari successivi, tenendo distinte le due fattispecie;

8) l'applicazione di aliquote di imposta sostitutiva più elevate per le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate. Possibilità per le altre plusvalenze o *capital gains* di optare per una loro imposizione « a monte », al momento del loro realizzo senza obbligo di dichiarazione, a condizione di avvalersi di intermediari autorizzati con i quali il contribuente intrattenga un rapporto stabile (risparmio amministrato e risparmio gestito);

9) l'introduzione della tassazione sul maturato per i redditi diversi (plusvalenze e *capital gains*), ad eccezione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate; con tassazione « a monte » senza obbligo di dichiarazione nei casi di risparmio gestito (dai soggetti di cui alla legge 23 luglio 1996 n. 415) perché in questo caso, ovviamente, è possibile compensare le minusvalenze e le plusvalenze realizzate nei quattro anni successivi;

10) l'introduzione dei meccanismi di equalizzazione e cioè di misure correttive a carico dei redditi al realizzo. Si tratta di correttivi per rendere il più possibile neutrale la tassazione pur avvenendo in due distinti momenti impositivi (al realizzo ed al maturato);

11) per ragioni perequative gli organismi d'investimento in valori mobiliari sono equiparati agli intermediari finanziari del risparmio gestito; di conseguenza viene abolita la patrimoniale attualmente esistente (0,25 per cento o 0,10 per cento).

Inoltre per il percipiente di redditi da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari si unifica il regime di deducibilità degli interessi passivi con la normativa esistente;

12) la previsione di introduzione di un numero di aliquote non superiore a tre e comprese tra il 12,50 per cento ed il 27 per cento, relative alle ritenute sui redditi di capitale ed all'imposizione sostitutiva sui redditi diversi. La differenziazione tra aliquota minima e massima viene effettuata in ragione della qualità di reddito, intendendosi per tale quello rispondente alle seguenti opzioni: il rispetto dei principi costituzionali in materia di risparmio; la trasparenza dei prodotti finanziari oggetto di offerta al pubblico; gli impieghi più direttamente produttivi; gli investimenti più a lungo termine;

13) l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sui redditi di capitale solo nei confronti dei soggetti non esercenti imprese commerciali e dei soggetti non residenti;

14) l'applicazione dell'aliquota maggiore per l'imposta non sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate e dell'aliquota minore su tutti gli altri *capital gains*;

15) la possibilità per i soggetti non esercenti imprese commerciali di optare per la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sui dividendi;

16) il perfezionamento della disciplina del monitoraggio fiscale per un effettivo controllo di tutti i redditi di capitale e diversi, anche quelli esteri;

17) il coordinamento della nuova normativa con la legge 25/3/91, n. 102 (tassazione dei *capital gains*), con le disposizioni del T.U.I.R., con il decreto legislativo del 1/4/96 n. 239 e con il decreto del Presidente della Repubblica 29/9/73 n. 600.

Lo schema di decreto contempla quattro titoli, relativi, rispettivamente, alla riforma dei redditi di capitale e dei redditi

diversi, alla disciplina dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sugli altri redditi, al riordino delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, ed alle disposizioni transitorie e finali.

Il relatore si sofferma, quindi, sugli aspetti innovativi più importanti, relativi ai tre diversi regimi di tassazione (articoli 5, 6 e 7), alle aliquote (articolo 12), alla tassazione degli organismi collettivi di investimenti mobiliare (articolo 8), ai coefficienti di rettifica o equalizzatore, (articolo 4, comma 9, che sostituisce i commi 3 e 4 dell'articolo 82 del T.U.I.R.), ai provvedimenti contro le doppie imposizioni (articolo 9) ed al monitoraggio (articoli 10 e 11).

Per quanto concerne i tre diversi regimi di tassazione (articoli 5, 6 e 7), le tre discipline sono coordinate e collegate tra di loro allo scopo di non creare ingiustificate penalizzazioni a carico di una di esse.

Il regime della dichiarazione prevede che la tassazione avvenga al momento del realizzo. Inoltre è possibile la compensazione tra plusvalenze e minusvalenze con il riporto a nuovo nei quattro esercizi successivi delle eventuali minusvalenze eccedenti; è applicabile il meccanismo di equalizzazione in conseguenza della tassazione al momento del realizzo; è previsto infine il monitoraggio fiscale, interno ed esterno.

Per converso nel regime opzionale del risparmio amministrato la tassazione avviene al momento del realizzo ad opera degli intermediari presso i quali i titoli od altri strumenti finanziari sono depositati in custodia od amministrazione; si applica il meccanismo di equalizzazione; vi è l'esclusione del monitoraggio fiscale; al contribuente è ovviamente assicurato l'anonimato.

Infine, nel regime opzionale del risparmio gestito la tassazione avviene alla maturazione del risultato netto relativo ai redditi finanziari imputati al patrimonio gestito; il risultato netto da assoggettare a tassazione è quello derivante dalla somma algebrica degli utili/plusvalenze e delle perdite/minusvalenze; ovviamente questo

regime non comporta alcun meccanismo di equalizzazione; è escluso ogni monitoraggio fiscale interno ed esterno; è ovviamente assicurato l'anonimato al contribuente.

Per quanto concerne le aliquote (articolo 12), la delega al Governo prevedeva l'accorpamento delle aliquote delle ritenute e dell'imposta sostitutiva su non più di tre livelli, compresi tra un minimo del 12,50 per cento ed un massimo del 27 per cento.

Certamente l'obiettivo di un prelievo quanto più possibile neutrale e non distortivo rispetto alla scelta di allocazione delle risorse, avrebbe richiesto l'applicazione di una aliquota unica. La soluzione scelta, per evidenti motivi di onerosità del debito pubblico, sono: l'accorpamento al 12,50 per cento di tutte le aliquote pari od inferiori al 15 per cento ed accorpamento al 27 per cento di tutte le aliquote superiori al 15 per cento.

Alcuni importanti risultati sono comunque conseguiti fin da subito; infatti, sulle gestioni sia individuali che collettive l'aliquota è unica al 12,5 per cento sul maturato; inoltre i numerosi quindici regimi attualmente esistenti, ognuno dei quali comporta differenti aliquote, si riducono a due, uno agevolato al 12,50 per cento per finalità espressamente previste dalla legge delega, ed uno a livello medio-alto per tutti gli altri redditi di capitale diversi; infine, appare evidente il possibile coordinamento con la tassazione del reddito d'impresa (DIT) per la parte di utile derivante dalle rendite finanziarie prodotte dall'aumento del patrimonio netto (aumento capitale sociale, utili portati a riserva).

I requisiti per la tassazione agevolata al 12,50 per cento fanno riferimento all'articolo 47 della Costituzione, ampiamente recepito nei criteri della delega. In sostanza, per usufruire dell'aliquota agevolata si deve trattare di risparmio delle famiglie o popolare, di risparmio produttivo (investito nei grandi complessi produttivi del Paese); deve altresì trattarsi di risparmio impiegato in strumenti più a lungo termine, nonché di risparmio ri-

spondente a criteri di trasparenza, intendendosi per tale il risparmio investito in strumenti finanziari trattati in mercati regolamentati o offerti al pubblico. I criteri del risparmio a lungo termine e della trasparenza sono aggiuntivi. Ciò significa che il risparmio delle famiglie e produttivo può essere agevolato, pur senza essere a lungo termine oppure che il risparmio a lungo termine può non essere trattato in modo agevolato per il solo fatto di essere tale.

L'articolo 12 conferma infine le norme antielusive nelle obbligazioni e certificati di investimento con scadenza superiore a 18 mesi emessi da società non quotate. Per il risparmiatore il beneficio della ritenuta ridotta al 12,50 per cento viene meno se i rendimenti sono superiori al TUS aumentato di una percentuale predeterminata. Per la società emittente sono indeducibili dal reddito gli interessi passivi che superano tale soglia.

Per i certificati di deposito, i buoni fruttiferi ed i depositi bancari vincolati, la relazione che accompagna il testo del decreto lascia intravedere una possibile futura riforma del trattamento fiscale legata ai seguenti indirizzi:

per i buoni postali fruttiferi ed i certificati di deposito si potrebbe ipotizzare l'applicazione della aliquota agevolata se le loro caratteristiche di emissione (certificati in serie) fossero considerate uno strumento di investimento del risparmio delle famiglie analogo ai titoli di Stato od alle obbligazioni private;

per i depositi bancari con vincolo di durata significativa si potrebbe considerare una funzione sostanzialmente previdenziale, anche se individuale.

Queste possibilità sono rinviata, nello schema di decreto ad occasioni future.

In ordine alla tassazione degli organismi collettivi di investimento mobiliare (articolo 8), le disposizioni in esame, coordinate con il primo comma dell'articolo 9 della legge 77/85, stabiliscono che i fondi di investimento mobiliare non sono soggetti passivi delle imposte sui redditi.

Essi pertanto conseguono i proventi senza la ritenuta del 12,50 per cento assumendo i fondi la qualifica di «lordisti», sulle rendite finanziarie derivanti da titoli di Stato, obbligazioni bancarie, obbligazioni emesse da società quotate, altri titoli simili e da tutti i proventi dei pari soggetti a ritenuta del 12,50 per cento, pronti conto termine in titoli e valuta, interessi e premi su obbligazioni e titoli simili emessi all'estero.

I fondi subiscono la ritenuta a titolo d'imposta in tutti gli altri casi in cui sono applicate. Le norme stabiliscono l'applicazione di una imposta sostitutiva del 12,50 per cento del risultato di gestione maturato annualmente, consentono la compensazione senza limiti di tempo, consentono che risultati negativi possano essere ammessi in detrazione in periodi di imposta successivi o che il risultato negativo di un fondo in un periodo di imposta possa essere ceduto ad altro fondo gestito dalla medesima società di gestione, senza attendere futuri risultati positivi per effettuare la compensazione.

La normativa di cui all'articolo 8 prevede inoltre il versamento entro il 30 novembre di ogni anno del 75 per cento dell'imposta sostitutiva accantonata al 30 settembre di ogni anno. Nel caso di versamenti in eccedenza, oltre alla possibilità di portarli in diminuzione dell'imposta e dell'acconto dovuti per l'anno successivo, la società di gestione può acquistare le eccedenze del fondo acquistando il diritto ad ottenere il rimborso del tesoro entro i 60 giorni dalla data di acquisto.

I proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti.

Qualora i proventi siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, onde evitare la doppia imposizione, si stabilisce un credito d'imposta del 15 per cento.

Rispetto all'impostazione preesistente le modifiche sono le seguenti:

a) per la società di gestione l'imposta sostitutiva dello 0,25 per cento o 0,10 per

cento da calcolare sul monte patrimoniale, viene sostituita da una imposta del 12,50 per cento sul risultato della gestione;

b) per il partecipante sottoscrittore che eserciti una impresa commerciale si riduce il credito di imposta al 15 per cento (dal 25 per cento attuale) per la prevista riduzione dell'aliquota IRPEG al 37 per cento in seguito all'abolizione futura dell'ILOR;

c) si unifica il regime di deducibilità degli interessi passivi in presenza di proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

Lo schema di decreto dispone inoltre l'estensione ai Fondi chiusi della normativa relativa ai fondi comuni di investimento con alcune modifiche riguardanti i termini di riferimento e versamento delle imposte (rispettivamente 30 giugno e 31 agosto).

Inoltre si riforma la disciplina fiscale dei fondi esteri uniformandolo a quella dei fondi di diritto italiano, anche con riferimento al credito d'imposta da riconoscere alle imprese residenti che realizzano i relativi proventi. Al fine di assicurare la necessaria neutralità fiscale dei proventi da partecipazione a organismi di investimento collettivo è prevista l'applicazione di un equalizzatore che deve assicurare sostanziale equivalenza di prelievo sul partecipante rispetto alla tassazione subita a monte da un analogo organismo di diritto italiano.

In ordine al coefficiente di rettifica o equalizzatore previsto dall'articolo 4 comma 9 va precisato che, poiché il legislatore delegato introduce nell'ordinamento due diverse modalità di tassazione (al realizzo od al maturato), occorre dare corpo al criterio direttivo contenuto nella lettera h) della disposizione di delega, che prevede l'introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere equivalente la tassazione del risultato delle gestioni con quella dei diversi redditi conseguiti a seguito di realizzo; conseguentemente si stabilisce che qualora il

realizzo dei differenti redditi di capitale, plusvalenze e minusvalenze, redditi diversi riguardi periodi superiori a 12 mesi, questi siano rivalutati moltiplicando il loro importo per un coefficiente di rettifica che ha lo scopo di rendere equivalente la tassazione sul realizzo con quella sul maturato.

Tale coefficiente di rettifica detto equalizzatore viene determinato annualmente con decreto del Ministro delle Finanze, tenendo conto anche del periodo di possesso e dei tassi di rendimento dei titoli di Stato.

Per quanto concerne i provvedimenti contro le doppie imposizioni (articolo 5 comma 6 e articolo 9), viene introdotto un regime di esenzione per i redditi percepiti da soggetti che risiedono in Stati che abbiano stipulato con l'Italia convenzioni contro le doppie imposizioni che ammettano lo scambio di informazioni. Tale regime è analogo a quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

All'articolo 9 si stabiliscono norme contro la doppia imposizione onde evitare che quote di organismi di investimento di diritto italiano sottoscritte da non residenti subiscano un trattamento penalizzato rispetto all'investimento diretto in valori mobiliari.

Relativamente al monitoraggio, gli articoli 10 e 11 introducono l'obbligo, per i soggetti che intervengono nelle operazioni che generano plusvalenze imponibili od altri redditi diversi, di comunicare al fisco entro il 30 aprile di ogni anno alcuni dati riguardanti le operazioni citate. I soggetti tenuti alle segnalazioni sono gli intermediari professionali (banche, SIM, società fiduciarie, agenti di cambio), i notai e le società emittenti.

L'obbligo di segnalazione non riguarda ovviamente le operazioni di cui all'articolo 6 (risparmio amministrato) e articolo 7 (risparmio gestito) e articolo 8 (Fondi di investimento) di cui allo schema di decreto. L'articolo 11 introduce integrazioni alla normativa sul monitoraggio fiscale

che tiene conto della legge 197/91 così pure delle norme successivamente emanate sempre in materia di antiriciclaggio.

Conclusivamente, il relatore ritiene che le disposizioni contenute nello schema di decreto rispettino l'ambito della delega di cui all'articolo 3, comma 160 della legge 23/12/96 n. 662 e preannuncia parere favorevole con osservazioni e proposte che saranno formalizzate al termine della discussione. Vanno in particolare segnalati due elementi di novità del nuovo sistema impositivo: in primo luogo il nuovo regime sottopone a tassazione non solo le plusvalenze realizzate su azioni e titoli partecipativi, ma anche quelle relative alle obbligazioni (compresi i titoli di Stato) ed ai prodotti derivati.

È evidente che il risparmio popolare, quello della famiglia, sempre che non ricorra a forme di risparmio gestito, in genere non realizza plusvalenze sui titoli pubblici in quanto li accompagna fino alla scadenza. Risulta quindi non toccato o solo marginalmente, da simile provvedimento.

Inoltre la tassazione dei proventi dei prodotti derivati (quasi sempre plusvalenze), in modo coerente ed omogeneo, anticipa la tendenza in atto in tutti i paesi europei.

In secondo luogo il regime di tassazione introdotto sottopone ad una aliquota omogenea sia i redditi di capitale che i *capital gains* rispetto ai titoli dai quali provengono. Si tratta di un prelievo fiscale neutro ed equo, ma soprattutto resistente ed impermeabile rispetto all'attività elusiva. Questo regime è previsto sia negli Stati Uniti sia nei paesi Nord Europei (Danimarca, Norvegia, Finlandia e Svezia) ed è strettamente legato alla introduzione della *Dual Income Tax*.

L'obiettivo è chiaro ed è condivisibile: introdurre gradualmente nel nostro ordinamento una aliquota per tutti i redditi di capitale, sia quelli derivati da plusvalenze che quelli incorporati nel reddito d'impresa.

In un contesto generalmente positivo esistono tuttavia alcune questioni che per la loro problematicità meritano una riflessione ed un approfondimento.

La prima attiene all'articolo 7 (risparmio gestito), che fa esplicito riferimento, nel suo primo comma, alle somme di denaro o beni non relativi all'impresa. Inespugnabilmente non esiste analoga norma anti-elusiva all'articolo 6 (risparmio amministrato).

La seconda questione concerne il trattamento fiscale relativo ai fondi chiusi, eccessivamente oneroso per i soggetti istituzionali partecipanti, in quanto supera in modo considerevole l'imposizione fiscale relativa agli investimenti diretti (partecipazione nelle PMI). Se consideriamo che la prospettiva di sviluppo dei Fondi chiusi è legata in ogni parte dal mondo all'adesione dei soggetti istituzionali, con particolare riferimento ai Fondi Pensione, occorre ripristinare la neutralità fiscale tra investimento diretto ed investimento tramite Fondo chiuso, se si vuole veramente promuovere questo strumento. D'altra parte nel momento in cui la riforma fiscale in atto penalizzerà le imprese sottocapitalizzate, occorre che uno dei pochi strumenti per la loro capitalizzazione possa decollare. In caso contrario le risorse che i Fondi Pensione destineranno all'investimento azionario saranno dirottate verso la Borsa e l'avvio della previdenza complementare comporterà un forte drenaggio di liquidità delle imprese piccole e medie verso le grandi aziende di proprietà di società quotate.

In terzo luogo il forte contenuto innovativo presente nella riforma sottolinea ancora più efficacemente la necessità di una armonizzazione fiscale nell'ambito dell'Unione Europea. L'introduzione dell'Euro, l'eliminazione delle barriere costituite dal rischio di cambio, il sostanziale allineamento dei tassi di interesse, favoriranno una grande volatilità del mercato. In questa situazione potranno risultare determinanti la « concorrenza fiscale » tra i paesi dell'Unione oltre naturalmente alla capacità di offrire prodotti finanziari in-

novativi e di esprimere grande professionalità e capacità competitiva a livello Europeo per tutti gli intermediari.

Un altro problema attiene all'introduzione del versamento di un acconto della imposta sostitutiva pari al 75 per cento dell'imposta relativa al risultato di gestione calcolato al 30 settembre, per gli intermediari del risparmio gestito. Si valuta il sistema non adatto per la fluidità dei mercati. Gli intermediari rischiano di pagare troppo e di attivare il meccanismo dei rimborsi. È vero che il risultato negativo può essere portato in detrazione dei risultati positivi di gestione relativi ai periodi di imposta successivi non oltre il quarto, oppure che vi è la possibilità offerta alla società di gestione di acquistare il credito d'imposta acquisendo il diritto di ottenere, nell'arco di due mesi, il relativo rimborso del tesoro. Sembra tuttavia più opportuno, per evitare di «cadere» nel sistema dei rimborsi con i gravami e gli adempimenti formali che comporta, scegliere in alternativa due strade diverse: a) il passaggio da un regime di cassa (realizzato) ad un regime di competenza (maturato) graduato in tre anni; b) scegliere la strada del pagamento semestrale sul maturato anziché quello annuale con l'acconto.

Il relatore sottolinea quindi l'esigenza di conoscere tempestivamente i meccanismi della equalizzazione per potere assicurare al risparmiatore i rendimenti dei diversi strumenti finanziari. Un particolare problema è poi rappresentato dai titoli partecipativi ed obbligazionari delle aziende non quotate che sono circa 20.000 (contro le 300 quotate): in questo caso risulta difficile se non impossibile prevedere qualsiasi intervento di equalizzazione.

Da ultimo, il relatore rileva che gli adempimenti richiesti ai sostituti di imposta sono notevolmente gravosi, sia sul versante degli investimenti richiesti per gli adeguamenti dei sistemi informativi (quasi sincronizzati con quelli richiesti dall'introduzione dell'Euro) sia per gli adempimenti dei sostituti di imposta. Ciò richiede

notevoli investimenti, tempo a disposizione e stabilità. L'ABI è giunta a chiedere lo slittamento della data di avvio del nuovo regime dal 1° luglio 1998 al 1° gennaio 1999 in linea con l'avvio dell'Euro e comunque con una scadenza non infrannuale.

A giudizio degli operatori del settore creditizio gli adempimenti saranno più gravosi per il risparmio amministrato (d'altra parte tutta la *ratio* del decreto. «spinge» in direzione del risparmio gestito, ma anche verso il risparmio amministrato). È però da ritenere che il trattamento fiscale proposto sia scarsamente influente sulla scelta tra risparmio amministrato e risparmio gestito.

In entrambi i casi, esaminando la questione con una ottica puramente fiscale, la «spinta» al risparmio amministrato ed a quello gestito è tutt'altro che negativa.

Conclusa la relazione, il presidente, Salvatore BIASCO, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente, Salvatore BIASCO, sulla base di intese con i rappresentanti dei Gruppi, comunica che nelle prossime due settimane i lavori della Commissione saranno così articolati:

Giovedì 18 settembre, ore 13,30 ed ore 18:

seguito e chiusura della discussione generale sullo schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, con replica del relatore. Il termine per il parere del relatore è per le ore 17 di venerdì 19, ed il termine per gli emendamenti e le altre proposte di parere è per le ore 20 di martedì 23.

Al termine della seduta delle ore 13,30:

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi;

Mercoledì 24 settembre, ore 13,30 e 20,30:

votazione del parere sullo schema di decreto recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale; la seduta delle ore 20,30 avrà luogo soltanto nel caso in cui la votazione non si esaurisca nella seduta delle ore 13,30;

Giovedì 25 settembre, ore 13:

relazione ed inizio della discussione generale sullo schema di decreto recante la disciplina tributaria degli enti non commerciali ed ONLUS.

Martedì 30 settembre, ore 20,30:

seguito e chiusura della discussione, con replica del relatore, sullo schema di

decreto recante la disciplina tributaria degli enti non commerciali ed ONLUS. Il termine per il parere del relatore è per le ore 13 di mercoledì 1° ottobre; il termine per gli emendamenti e le altre proposte di parere è per le ore 20 del medesimo giorno.

Giovedì 2 ottobre, ore 13:

votazione del parere sullo schema di decreto recante la disciplina tributaria degli enti non commerciali ed ONLUS.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 21,50.